



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

## DETERMINAZIONE

Num.: 449 Data: 03/04/2020

**OGGETTO ;** Servizio Mensa - SOSPENSIONE TEMPORANEA PRESTAZIONE CONTRATTUALE Art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – DM n. 49/2018

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIE, SUAPE E TURISMO**

**Premesso che:**

- con determina di aggiudicazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 1064 del 22/11/2018 l'appalto di del servizio di mensa scolastica per le classi del tempo prolungato della scuola primaria, della scuola materna statale e della scuola sec. di 1° grado per l'anno scolastico 2018/2020 è stato aggiudicato all'impresa E.P. SPA con sede in Via Giuseppe Palumbu n. 26 - 00195 Roma - Partita IVA IT05577471005 – codice fiscale 05577471005 per l'importo pari a €. 337.375,58 € (euro trecentotrentasettemilatrecentosettantacinque/58;
- In data 04/01/2019 rep. 1004 è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la seguente obbligazione: "Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado ed ai bambini divezzi e semi-divezzi iscritti al nido comunale - Anni Scolastici 2018/2019-2019-2020;

**Posto che** le prestazioni contrattuali dovrebbero essere ultimate entro il 10/06/2020;

**Richiamati** gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il dPCM 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- dPCM 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- dPCM 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- dPCM 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- dPCM 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- dPCM 1 aprile 2020 *Proroga Stato Emergenza al 13 aprile 2020*;

#### **Visti altresì**

- l'ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza adottata dal Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 e 28 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 08/03/2020;

**Posto che** i predetti provvedimenti hanno fissato fortissime condizioni restrittive allo svolgimento delle attività pubblica, e che sono autorizzati solo quei appalti di estrema urgenza ed indifferibili, mantenendo fermo l'assoggettamento alle limitazioni igienico-sanitarie generali fissate dalla predetta normativa;

#### **Richiamato** l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016

- comma 2, “*La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.*”
- comma 3 “*La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale*”.

**Richiamato altresì** l'art. 23 del DM del MIT n. 49/2018 che disciplinano la sospensione delle prestazioni contrattuali;

**Preso atto** che le cause sopra richiamate non sono attribuibili a fatto proprio della Stazione Appaltante o della ditta appaltatrice;

**Ritenuto che** che l'attuale contesto di emergenza epidemiologica non consente il regolare svolgimento della prestazione in quanto gli istituti scolastici di ogni grado e livello risultano temporaneamente chiusi, per effetto delle disposizioni sopra richiamate;

**Ritenuto** che, per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, non sono rinvenibili soluzioni alternative tali da consentirne la prosecuzione;

#### **Il sottoscritto RUP, in ragione delle motivazioni sopra esposte**

#### **DETERMINA**

1. di procedere con immediatezza alla sospensione delle prestazioni contrattuali in oggetto, già anticipata via mail in data 4 marzo 2020, ai sensi del citato art. 107 comma 1, per le ragioni precedentemente menzionate, salvo riprenderli in seguito a successiva ordinanza nel pieno rispetto dei termini fissati dalla normativa di riferimento.
2. che a seguito della sospensione, che nessun indennizzo è dovuto alla ditta appaltatrice.
3. che ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.L. n. 18/2020 (cd. *Decreto Cura Italia*), le p.a. sono tenute a sospendere i pagamenti di opere, servizi, forniture, professionisti solo relativamente alle prestazioni contrattuali oggetto di sospensione; in caso contrario, il pagamento deve avvenire, entro 30 o al massimo entro 60 giorni, nei termini di cui al D.Lgs. n. 192/2012.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**TOLU ANGELO**

**TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,**  
**SUAP E TURISMO**  
**TOLU ANGELO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*